

Proposta di legge

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000)

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Funzioni dell'ente Terre regionali toscane. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 80/2012

Art. 2 – Gestione operativa unitaria delle aziende agricole regionali. Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 80/2012

Art. 3 – Entrate. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 80/2012

Art. 4 – Articolazione organizzativa dell'ente. Abrogazione dell'articolo 15 della l.r. 80/2012

Art. 5 – Norme transitorie

Art. 6 – Norma finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l) e n) dello Statuto;

Vista la legge regionale regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000);

Considerato quanto segue:

1. la restituzione alla gestione pubblica, e quindi alla collettività, dei beni sottratti alla criminalità organizzata costituisce un'importantissima vittoria della legalità che consente di coniugare le esigenze di valorizzazione delle risorse del territorio con le finalità di interesse pubblico e di promozione sociale che stanno alla base della normativa antimafia. Nel perseguimento di questo obiettivo l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC) ha trasferito all'ente Terre regionali toscane, le quote sociali della Società Agricola Suvignano Srl, proprietaria dell'omonima azienda agricola, che rappresenta un'importante realtà sia per la dimensione del territorio interessato sia per le opportunità di sviluppo multifunzionale che esprime e che potenzialmente possono essere incrementate;

2. per assicurare che la gestione della Società Agricola Suvignano srl possa divenire un modello dove l'efficace svolgimento delle attività proprie di un'azienda agricola è coniugato con l'attuazione di azioni per la promozione della legalità, è necessario intervenire nella legge istitutiva dell'Ente Terre regionale toscane per prevedere espressamente questa ulteriore funzione, da attuare tramite la gestione diretta o indiretta delle aziende agricole e per adeguare la struttura organizzativa dell'ente alle nuove esigenze anche tramite la rimodulazione della dotazione organica a suo tempo approvata;

3. al fine di assicurare che la gestione delle aziende agricole regionali gestite da Ente Terre regionali toscane o da altri enti dipendenti dalla Regione risponda ad obiettivi unitari di promozione del territorio e di valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche, è necessario prevedere che

gli enti gestori conformino i propri atti di programmazione agli indirizzi approvati dalla Giunta regionale;

5. per la valorizzazione e la promozione del territorio è opportuno prevedere forme di collaborazione tra la Giunta regionale, l'Ente parco regionale della Maremma e l'Ente Terre regionali toscane;

Approva la presente legge

Art. 1

Funzioni dell'ente Terre regionali toscane. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 80/2012

1. Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 80/2012 dopo le parole: "e delle risorse genetiche autoctone toscane," sono inserite le seguenti: "attività di promozione della legalità,".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 80/2012 è inserito il seguente:
"1 bis. L'Ente attiva forme di collaborazione con l'Ente parco regionale della Maremma per la valorizzazione e la promozione del territorio nel rispetto delle reciproche finalità istitutive.".

3. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 2 della l.r. 80/2012 è inserito il seguente:
"1 ter. Ai fini di cui al comma 1 bis la Giunta regionale, l'Ente Terre e l'Ente parco regionale della Maremma stipulano una convenzione che può prevedere anche la messa a disposizione dell'Ente parco regionale della Maremma di beni immobili di proprietà dell'Ente Terre o affidategli in gestione non funzionali alle attività di cui al comma 1.".

4. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 80/2012 è sostituito dal seguente:
"2. L'Ente può partecipare a società, cooperative e consorzi aventi finalità compatibili con le funzioni di cui al comma 1.".

Art. 2

Gestione operativa unitaria delle aziende agricole regionali. Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 80/2012

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 80/2012 è inserito il seguente:

"Art. 2 bis

Indirizzi per la gestione operativa unitaria delle aziende agricole regionali e di altre superfici agricole gestite da Ente Terre regionali toscane o da altri enti dipendenti dalla Regione

1. La Giunta regionale approva indirizzi per la gestione operativa unitaria delle aziende agricole regionali e di altre superfici agricole gestite dall'Ente Terre o da altri enti dipendenti dalla Regione.

2. Gli enti conformano i propri atti di programmazione delle attività e gli atti convenzionali di gestione agli indirizzi di cui al comma 1.".

Art. 3

Entrate. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 80/2012

1. Nel comma 1, lettera b) dell'articolo 12 della l.r. 80/2012 le parole "dal PRAF di cui alla l.r. 1/2006" sono sostituite dalle seguenti: "dal documento di economia e finanza regionale (DEFR);".

Art. 4

Articolazione organizzativa dell'ente. Abrogazione dell'articolo 15 della l.r. 80/2012

1. L'articolo 15 della l.r. 80/2012 è abrogato.

Art. 5 Norme transitorie

1. La Giunta regionale approva gli indirizzi di cui all'articolo 2 bis della l.r. 80/2012 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il direttore dell'Ente Terre regionali toscane, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta alla Giunta regionale una proposta di rimodulazione della dotazione organica dell'Ente entro il limite di spesa massima potenziale della dotazione organica da ultimo adottata.
3. La Giunta regionale con deliberazione approva la proposta di rimodulazione della dotazione organica di cui al comma 2 e autorizza il direttore ad attuare le procedure per la copertura dei posti non effettivamente coperti da concludersi entro un anno.
4. Il personale tecnico amministrativo e con qualifica dirigenziale cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'agricoltura, inquadrato presso Ente Terre Regionali toscane alla data del 1 gennaio 2020, anche se collocato in aspettativa con diritto alla conservazione del posto, è inquadrato nel CCNL Funzioni Locali e CCNL Regioni Enti Locali - Area Dirigenza. L'individuazione della categoria giuridica di inquadramento viene effettuata con riferimento alle mansioni svolte ed ai requisiti di accesso previsti per la medesima categoria dal CCNL citato, con attribuzione della posizione economica corrispondente al trattamento economico fisso e continuativo attualmente in godimento al dipendente, oppure in mancanza di corrispondenza, della posizione economica immediatamente inferiore. Qualora l'importo complessivo del trattamento fisso e continuativo in godimento sia superiore a quello derivante dal nuovo inquadramento, la differenza viene attribuita a titolo di assegno ad personam riassorbibile. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 14, comma 3 della l.r. 80/2012 per il restante personale.

Art. 6 Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto all'articolo 5, comma 3, stimati in euro 225.000,00 per l'anno 2019 ed in euro 450.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019/2021.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2019/2021, sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:

Anno 2019

- in diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 225.000,00
- in aumento, Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 225.000,00

Anno 2020

- in diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 450.000,00

- in aumento, Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 450.000,00

Anno 2021

- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 450.000,00

- in aumento, Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 450.000,00.

3. Dall’attuazione di quanto previsto dall’articolo 5, comma 4 non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.